

lascia in eredità il tempio delle Muse, destinato al culto familiare ed il recinto sacro contenente i sepolcri dei defunti eroizzati, oltre alla rendita degli altri suoi beni. La libertà della donna è, poi, molto relativa per la presenza di un $\chi\acute{o}\rho\iota\sigma$ che, per la mancanza di eredi maschi, da ultimo è il genero Hypereides, marito di Epiteleia. Il testamento consta di due parti: la prima contiene il testamento vero e proprio, che è però una riformulazione in corso d'opera del testamento originale, rielaborato in forma più breve proprio per l'incisione sulla pietra (colonne I-III); da ciò l'irregolarità compositiva che non si riscontra invece nella seconda parte (colonne IV-VIII), contenente lo statuto dell'associazione fondata da Epikteta. L'ambito dell'associazione è pertinente ad un sistema di parentela allargato, che induce ad una interessante osservazione sulla cancellazione della distinzione tra pubblico e privato, di cui si ha un'attestazione anche nell'evergetismo ellenistico.

L'importanza del contenuto è notevole per i dettagli precisissimi, per l'articolazione minuziosa delle norme, per la previsione di casi diversi che richiedano provvedimenti adatti ad essi, nella prospettiva di garantire una corrispondenza esatta alla volontà della testatrice. Qualità rilevanti di una disposizione testamentaria siffatta sono appunto la previdenza, la precauzione, la prevenzione rispetto ad errori futuri, in modo che non sorgano dubbi sull'interpretazione e incertezze sull'esecuzione della volontà di Epikteta.

Vengono pubblicate traduzioni in italiano — con il testo a fronte dell'iscrizione —, in francese, in inglese (è la prima traduzione in questa lingua a quanto consta all'a.), in tedesco. È questo un esperimento interessantissimo per le possibilità di confronto linguistico che offre e per la dimostrazione dello sforzo laborioso che la traduzione comporta per dare aderenza concettuale al testo tradotto.

Infine, sette Tavole riguardanti il monumento, l'iscrizione, le genealogie delle famiglie alle quali appartengono i venticinque membri dell'associazione e altre persone, soprattutto donne, ammesse ad essa sia collettivamente sia individualmente, offrono un corredo illustrativo, di grande interesse, ad un'opera da segnalare per la serietà e il rigore del metodo, per la completezza dell'analisi, per l'ampiezza dei risultati.

SERGIA ROSSETTI FAVENTO

TAGLIACARTE.

1. Il 7 novembre del 46 a.C. (desumo l'anno dal fatto che in una successiva lettera del 20 febbraio si legge « ora c'è Deiotaro », evidentemente ancora da difendere) Marco Tullio Cicerone scrisse all'amico Marco Terenzio Varrone per confi-

dargli, in strettissimo segreto, di aver trovato il tempo per portare a termine, pur tra tante vicende e faccende della sua laboriosissima vita, niente meno che un poema e che poema: un poema ispirato alle dottrine di Epicuro, che sono tanto distanti dalla filosofia stoica da lui ufficialmente professata (v., da ultimo, G. MARTANO, *La polemica antiepicurea di Cicerone*, in *St. Gigante* [1994] 433 ss.). Varrone, dopo aver letto il manoscritto dell'opera che Cicerone gli ha inviato, risponde in data 7 dicembre, proclamando quel poema bellissimo e tale da dover essere reso noto ai contemporanei ed ai posteri. Che decisione prendere? Cicerone non può sconfessare di sé l'immagine che si è tanto faticosamente costruita in più di quaranta anni di attività oratoria, letteraria e politica: dunque il poema va pubblicato anonimo, anzi (meglio, molto meglio) sotto uno pseudonimo. E così che i due architettano di ricorrere all'aiuto di Tito Pomponio Attico, il quale si curerà dell'edizione del *De rerum natura* di un certo (inesistente) Tito Lucrezio Caro: titolo e nome inventati poco a poco dall'inesauribile Varrone, al quale, nel corso dello scambio epistolare, Cicerone (nella lettera 1 gennaio) non potrà fare a meno di scrivere (con parole, per vero, non troppo epicuree) che « gli dei mi hanno concesso molti beni, ma mai tali da superare la vostra amicizia ». Tutto quanto precede si legge in un libriccino di Tiziano Colombi (*Il segreto di Cicerone* [Palermo, Sellerio, 1993] p. 49), nel quale le lettere di Cicerone e Varrone, chiaramente spurie, sono seguite (p. 29 ss.) da una sintetica e lucida nota di Luciano Canfora sull'enigma di Tito Lucrezio Caro e sulle varie proposte che sono state avanzate dalla critica letteraria per l'attribuzione del poema, anziché a Lucrezio, ad altri personaggi dell'antichità, e in particolare ad Attico. Il libretto è, insomma, pura espressione di un « divertissement », che il Canfora ha voluto concedere ad un giovane autore (un autore ventunenne, a quando si apprende dal risvolto della copertina), salvo a mettere subito dopo a posto, da par suo, le cose. Ebbene, dato che anche (e sopra tutto) l'ironia e gli scherzi debbono avere una loro misura, mi sia permesso di dire francamente che, in questo caso, proprio non ci siamo. Fra tante figure che potevano essere prescelte per il « gioco del vero autore » (gioco che ha avuto nei millenni infinite e spesso divertenti applicazioni), l'unica figura che andava esclusa era, nel nostro caso, quella di Cicerone. Io non ho veste né capacità per avallare il corrente giudizio che Marco Tullio fosse un versaiolo di scarso valore (mentre di scarso valore non è, mi dicono, il poema di Lucrezio). Non ci piove sulla mia inattendibilità letteraria: sono il primo a proclamarla. Ma mi si riconosca, vivaddio, la legittimazione ad esprimere la mia radicale incredulità di fronte all'ipotesi dell'egocentrico Cicerone che, dopo il consolato del 63 a.C., abbia potuto (e saputo) scrivere un intero poema avente ad oggetto altri che se stesso (« o fortunatam natam me consule Romam »). Capacissimo di essere (o di diventare, o di credersi) epicureo, l'Arpinate: *nulla quaestio* in proposito. Capace anche (chi sa) di pubblicare qualcosa in prosa o in poesia, rinunciando al piacere di mettere ben in evidenza il suo nome di autore. Ma capace, dopo aver inutilmente provato a smuovere in questa direzione il poeta Archia ed altri, di lasciare a mezzo l'intrapreso poema « *de consulatu suo* » per gingillarsi con le quisquiglie del *de rerum natura*, capace di tanto no, e poi no. Sarebbe come dire che la *Vita nova* di Dante

sia stata scritta da Cecco Angiolieri. (Però, a pensarci bene, non è che quest'ultima ipotesi sia proprio da escludere, insomma. « Dante Alighieri, s'i' so' buon begolaro, / tu me ne tien' la lancia alle reni; / s'i' desno con altrui, e tu vi ceni; / s'io mordo 'l grasso, e tu vi sughi il lardo »). [A. G.]

2. Nella copiosa e pregevole raccolta di scritti dedicati a Hermann Lange (*Festschrift für H. Lange zum 70. Geburtstag* [Stuttgart-Berlin-Köln, Kohlhammer, 1992] p. XIV-1043) sono stati editi alcuni articoli di interesse giusromanistico, dei quali diamo separatamente conto nello « Schedario ». Da segnalare in modo particolare, per la sua apertura all'opera dei Glossatori e per gli interessanti frutti che ha saputo trarre da questa iniziativa il saggio di Okko Behrends sulle « *res communes omnium* » pubblicato (per vero, con titolo di parecchio più lungo e complesso) a p. 3 ss. [V. G.]

3. Due libri sulla legislazione arcaica. Il primo, più elementare, ha per titolo *Ley de las XII Tablas* (tradotte in lingua spagnola ed arricchite dalla palingenesi dei libri di commento scritti da Gaio) ed ha per autori C. Rascón García e J. M. García González (Madrid, Technos, 1993, p. XXVIII-100). Il secondo, molto accuratamente elaborato, è dovuto a Dieter Flach e riguarda *Die Gesetze der frühen römischen Republik*, con testo e commentario redatti in collaborazione con S. von der Laehr (Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994, p. XIII-389). La parte del leone, nel secondo volume, spetta ovviamente alle XII Tavole (cfr. p. 103-207), ma con la pecca, a nostro avviso, dell'omessa presa in considerazione (o dell'ignoranza?) dei problemi risolti anche in questi ultimi anni circa il « testo » genuino della compilazione decemvirale: problemi per i quali sarebbe bastata l'attenta consultazione dello « Schedario » della nostra rivista. [F. F.]

4. Dopo aver dedicato due edizioni di un suo corso di lezioni, rispettivamente nel 1983 e nel 1986, al « negozio bilaterale romano », Generoso Melillo, a seguito di un attento ripensamento di tutti gli aspetti del complesso argomento, ha ripresentato la materia in veste e contenuti non più pregiudizialmente sintetici, ma attentamente e pazientemente analitici: con ciò maggiormente avvicinandosi, in sede storica, alla sua essenza di verità. Titolo del nuovo libro: « *Contrahere, pacisci, transigere* », *Contributo allo studio del negozio bilaterale romano* (Napoli, Liguori, 1994, p. XI-314). L'opera, agevolata da una esposizione molto lineare e pacata, non è di quelle che si riassumono, ma è di quelle che possono solo esser lette (e in vari punti rilette) per trarne, come è nei desideri dell'a., alimento per ulteriori e più avanzate riflessioni. [A. G.]

5. Molto attento e puntuale il libro di Maria Laura Astarita su *La cultura di Gellio nelle « Noctes Atticae »* (Catania, Centro Studi Ant. Cristianesimo, 1993, p. 249). Largo spazio è dedicato anche al diritto romano, particolarmente nel cap. III (p. 119 ss.: « Gellio e le scienze giuridiche ») e nel cap. V (p. 173 ss.: « Favorino e Frontone nelle *N. A.* »). Opera, insomma, di indispensabile (e fruttuosa) consultazione da parte del giusromanista. [V. G.]

6. « *Ex ancilla natus* » è il titolo di un lungo e densissimo saggio di Elisabeth Herrmann-Otto sulla specie schiavistica dei *vernae* e sulla sua rilevanza sociale ed

economica sia nella *libera respublica*, sia nel *principatus* (Stuttgart, Steiner, 1994, n. 24 delle « Forschungen zur antiken Sklaverei, p. VIII-512). Lavoro di rilevante valore scientifico per la sua minuziosa completezza, per la ricchezza della sua informazione bibliografica e (non ultimo pregio) per la sua sensibilità nei riguardi dei problemi giuridici. Tra le migliori espressioni di una serie di ricerche, diretta con mano capace da H. Bellen, meritamente da qualificarsi, nel suo insieme, eccellente. [A. G.].

7. Non mancherà di suscitare interesse fra i romanisti, oltre che (come è naturale) fra gli storici del diritto, l'impegnativa indagine di Mathias Reimann, *Historische Schule und Common Law, Die deutsche Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Rechtsdenken* (Berlin, Duncker & Humblot, 1993, p. 307). Il lavoro viene a colmare, in modo più che soddisfacente, una lacuna sensibile nella storiografia giuridica moderna, in tema di effetti e recezione delle dottrine savignyane nei paesi di Common Law. L'indagine si scompone in tre momenti: l'attenzione è in primo luogo rivolta al sostrato culturale ed alle concezioni diffuse nei paesi di area anglo-americana intorno al diritto romano (1. *Hintergrund. Kontinentaleuropäisches Rechtsdenken im Common Law bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts*, p. 18-34); la ricerca propriamente detta si condensa sull'influsso esercitato dalla Scuola storica del diritto sui giuristi anglo-americani, dal punto di vista dogmatico, metodologico e politico-culturale (2. *Blütezeit. Historische Schule und Rechtswissenschaft in der 'klassischen Ara' des amerikanischen Rechts 1860-1920*, p. 35-249); chiude un'analisi delle cause che portarono al declino degli insegnamenti della Scuola storica nell'America del primo '900, in una con l'emergere della giurisprudenza sociologica e del realismo legale (3. *Niedergang. Die Abwendung von historischer Schule und klassischer Rechtswissenschaft in Amerika*, p. 250-288). Si segnala, in appendice, un utile ragguaglio bibliografico dei principali autori anglo-americani menzionati nella ricerca. [F. LA.].

8. Il libro di Cristoph Becker su *Die Lehre von der «laesio enormis» in der Sicht der heutigen Wucherproblematik* (Köln, C. Heimann, 1993, p. XIII-287) è relativo al diritto moderno, e particolarmente a quello germanico. Tuttavia leggerlo è, per il giusromanista, di peculiare utilità: non solo per la presa in considerazione delle fonti antiche (cfr. p. 1-26 e 27-112); ma anche per la «riapertura» di idee, e quindi per i nuovi spunti di ricerca, che fioriscono dalle sue pagine, in ordine alle molteplici possibilità dello sfruttamento economico dei più deboli nel loro stato di bisogno. [A. G.].

9. Nei *Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte* è apparsa, col n. 84, l'agile pubblicazione di Theodore Cressy Skeat, contenente tavole di concordanza fra il calendario giulio e quello egizio durante la dominazione augustea (C. S. T., *The Reign of Augustus in Egypt: Conversion Tables for the Egyptian and Julian Calendars, 30 B.C.-14 A.D.* [München, Beck, 1993] p. VII-44). L'a. si è sobbarcato all'encomiabile fatica di rintracciare le concordanze fra il calendario egizio come riformato da Augusto (presumibilmente nel 30 a.C., e non — così la dottrina dominante — nel 26 o in anno successivo), il calendario giulio 'ideale'

(che suppone l'inserzione del *dies* intercalare, a partire dal 45 a.C., ogni quattro anni), e quello giulio 'reale' (ove invece si tien conto della peculiare interpretazione data dai pontefici al sintagma *quarto quoque anno*, e del dato che — in conseguenza di ciò —, a partire dal 42 e fino al 9 a.C., il *dies intercalaris* fu inserito ogni tre anni): fatica, questa, destinata a rivelarsi di estrema utilità per gli studiosi di papirologia e di fonti documentarie. [F. LA.].

10. Nell'anno 1589 un grande Papa, Sisto V, con una bolla assai articolata e tuttora perfettamente fruibile, istituiva la Rota marchigiana e definiva quale dovesse esserne sia la competenza giurisdizionale sia la composizione, delineava inoltre gli obblighi dei relativi *auditores* e la figura del *Praetor Rotae*, e stabiliva non poche regole di natura processuale. A questo tribunale dedica ora speciale attenzione Sandro Serangeli con due *Corsi di lezioni* di diritto romano: *Diritto romano e « Rota Provinciae Marchiae »* (Torino, Giappichelli): l'uno con dedica a Feliciano Serrao (vol. I [1992] p. 189), l'altro a Giuseppe Lavaggi (vol. II [1994] p. 247). Obiettivi possibili del primo volume sembrerebbero quelli di cogliere, per il tramite delle *decisiones* rotali — non delle troppo essenziali *sententiae*, né degli innumerevoli fascicoli processuali —, sia la collocazione di codesto tribunale all'interno del sistema in cui allora esso veniva inserito, sia i settori della realtà giuridica in cui talora avrebbe operato (per es., in materia giuspubblicistica), ed ancora: il rapporto determinantesi proprio fra quei giudici ed il coevo *ius* dottrinale o dottorale; l'eventuale creatività giurisprudenziale promanante da tale corte; ma soprattutto, l'indagine sull'atteggiamento « della Rota nei confronti del diritto processuale e, in particolare, delle norme regolanti il suo processo » (p. 39 [questi i capitoli del libro: *Le fonti; I problemi; La Rota giudice di prima istanza; Rota e « restitutio in integrum »; Rota e impugnazioni di lodi arbitrali; « Rota Provinciae Marchiae » e « Rota Romana »*]). Il secondo volume, sempre grazie alla puntuale disamina delle sole *decisiones* — ma con preciso esame anche di materiale squisitamente *iuris Romanorum* (e con relativa bibliografia) —, allo scopo « di individuare nel loro complesso gli *styli* processuali rotali » (p. 6) indaga sull'applicazione fatta nel corso dei decenni, da parte del tribunale, di quelli che allora si potevano considerare i contemporanei principi generali del diritto (radicati nel *ius commune*, nella *Constitutio Marchiae* e negli Statuti) al fine, ovviamente, di regolare quella fase processuale cui la stessa Rota era competente, e cioè l'*appellatio* del processo civile (sono solo due i capitoli del volume, ma compositi: *Rota e attentata; Rota e appellabilità delle sentenze*). E dunque, la ricerca si rivolge ad una serie ben precisa di scelte rotali, alcune delle quali singolarmente interessanti, e relative non solo a problemi notissimi al contesto scientifico giusromanistico — e qui, perciò, prescelti — ma dibattuti anche fra gli studiosi del diritto dei secoli di mezzo, e fra quelli del diritto canonico e statutario: per es., la impugnabilità dei provvedimenti di grado preliminare, l'appello *ante sententiam*, le forme ed i termini dell'appello medesimo, gli effetti dell'efficacia della sentenza impugnata, gli eventuali e contemporanei procedimenti di natura incidentale, i rapporti dell'*appellatio* ordinaria con mezzi diversi ma successivi di impugnazione. [E. D.].

11. Con freschezza di stile e limpidezza di trattazione, Franco Pastori ha ripreso

un suo vecchio tema di ricerche, offrendoci un libro su *Il negozio verbale in diritto romano* (Bologna, Cisalpino, 1994, p. 321): libro che è, più precisamente concentrato sulla *sponsio* e sulla *stipulatio*, nel passaggio dalla prima alla seconda e nella varietà delle applicazioni di quest'ultima sino a tutto il periodo classico. Un'opera del genere merita, evidentemente, una accurata « lettura » che esula dai confini ristretti della presente rubrica. Mi limito quindi a segnalarla. In copertina una riproduzione di un De Chirico del 1917 (periodo metafisico), « L'abbraccio di Ettore e Andromaca ». (È sicuro che non si tratti invece dei due Aiaci?). [A.G.].

12. Altamente lodevole, nel quadro della collezione « Ius commune » del Max-Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, la pubblicazione di una serie di volumi (undici sezioni), dal titolo di *Savignyana*, avente ad oggetto gli scritti universitari e gli appunti sparsi lasciati da F.C. von Savigny. I primi due volumi che abbiamo tra le mani, entrambi frutto di evidente e penetrante impegno dei curatori, sono intitolati: *Pandektenvorlesung 1824/25*, hg. H. Hammen (Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1993, p. XLIV-559); *Vorlesungen über juristische Methodologie 1802-1842*, hg. A. Mazzacane (1993, p. X-225). Eccellente (occorre aggiungerlo?) anche la veste tipografica. [V.G.].

13. Spazio ben maggiore di quello consentito ad una semplice segnalazione meriterebbe la discussione del volume di Sigrid Mratschek-Halfmann, accolto quale n. 70 delle « Einzelschriften » di *Historia*, col titolo « *Divites et praepotentes* », *Reichtum und soziale Stellung in der Literatur der Prinzipatszeit* (Stuttgart, F. Steiner, 1993, p. 396 + indici). Fra i diversi temi di investigazione, oltre all'esame della ricchezza dei principi (p. 41 ss.), e dei membri degli *ordines* senatorio (p. 85 ss.) ed equestre (p. 140 ss.), attrae l'analisi dell'influsso dei provinciali ricchi sulla politica romana (p. 219 ss.), nonché la riflessione sulla considerazione dei nuovi ricchi (p. 212 ss., 219 ss.) nelle fonti letterarie del principato. Corredano il lavoro una ricchissima appendice, contenente una « Prosopographie der Reichen unter dem Prinzipat » (p. 258 ss.) ed accurati indici (bibliografico: p. 396 ss.; dei nomi: p. 411 ss.; geografico: p. 431 ss.; analitico: p. 439 ss.). [F.LA.].

14. Heinz Bellen è uno storiografo di Roma antica che merita una speciale considerazione sia per ciò che ha personalmente scritto, sia per ciò che è stato pubblicato da altri autori animati e diretti da lui. La breve storia di cui egli ha recentemente pubblicato il primo volume (B.H., *Grundzüge der römischen Geschichte von der Königszeit bis zum Uebergang der Republik in den Prinzipat* [Darmstadt, Wissensch. Buchgesellschaft, 1994] p. VIII-245) felicemente conferma le sue doti di espositore limpido e scorrevole. Ma voglio essere sincero: per un autore che si era espressamente ripromesso di non limitarsi agli avvenimenti politico-militari (alla così detta « *histoire bataille* »), ma di abbracciare nella sua narrazione gli sviluppi verificatisi « auf den Gebieten des Rechts, der Wirtschaft und der Kultur », i risultati deludono fortemente. Soprattutto per ciò che concerne il diritto, cioè la strutturazione della vita sociale connessa all'evoluzione politica ed economica, il lettore viene mantenuto ben lontano dal rendersene conto, quindi anche dal capire il perché di molti importanti avvenimenti. Non che manchi il ricordo frequente di leggi, di

senatoconsulti e di altre manifestazioni esteriori del diritto romano: quella che manca, a mio avviso, è la rappresentazione sia pur sintetica della *familia* potestativa, della sua stretta connessione con la struttura militare e politica centuriata, della differenza profonda intercorrente tra soggetto privato (il *pater familias* e, con forti limitazioni, la stessa donna non sottoposta a *patria potestas*) e soggetto pubblico (il cittadino di sesso maschile anche se tuttora subordinato ad un *pater*), il matrimonio *cum manu* e quello *sine manu* (istituti dai riflessi economici radicalmente diversi), il *ius civile* e la dilagante alternativa di soluzioni nuove offerte ai privati dal così detto *ius honorarium*. Potrei continuare, ma mi limito volutamente a questi minimi cenni. Affido con fiducia al Bellen il giudizio sul se le mie sono pretese di poco conto, oppure no. [A.G.].

15. Si segnala per cura stilistica, oltre che per spessore d'analisi e rilevanza dei temi trattati, la ricerca (14° volume degli «Heidelberger althistorische Beiträge und epigraphische Studien») di Gabriele Wesch-Klein, «*Funus publicum*», *Eine Studie zur öffentlichen Beisetzung und Gewährung von Ehrengräbern in Rom und den Westprovinzen* (Stuttgart, F. Steiner, 1993, p. 216 + bibl. e indici). Il tema della sepoltura è stato sovente indagato dall'angolo visuale delle iscrizioni sepolcrali (fra i più recenti contributi sul tema, si v. LAZZARINI, «*Sepulchra familiaria*», *Un'indagine epigrafico-giuridica* [Padova 1991], non citato nella pur densa bibliografia del volume in esame), nonché con riguardo alle celebrazioni funebri in onore di membri della *domus* imperiale (su cui, fra altri, v. FRASCHETTI, *Roma e il principe* [Roma 1990] part. 70 ss. e *passim*). Merito dell'a. è di aver appuntato l'attenzione, oltre che su tali tematiche (p. 1-40), anche sul significato politico-sociale delle cerimonie (p. 41 ss., 53 ss.) e sul fenomeno di emulazione dei *funera publica* urbani da parte delle comunità provinciali (p. 62 ss.). — La seconda parte della ricerca (p. 124-211) riproduce e illustra, suddividendole a seconda della provenienza geografica, le epigrafi di maggior rilievo attestanti, in Italia e nelle province, celebrazioni di *funera publica*. Alle conclusioni (p. 211 ss.) fanno seguito una documentata bibliografia (p. 217-223), l'indice delle fonti (p. 224-242) e, utilissimi, un indice dei luoghi e analitico (p. 243-249) ed un indice dei nomi (p. 250-258). [F.LA.].

16. Il volume di Ariel Lewin, *Studi sulla città imperiale romana nell'Oriente tardoantico* (Biblioteca di *Athenaeum* 17, Como, New Press, 1991, p. 154) si segnala come un interessante contributo alla conoscenza della complessa realtà delle province nel tardo impero. Da apprezzare, oltre alle penetranti e lucide considerazioni dell'autore, anche la ricca raccolta dei testi letterari ed epigrafici che correda il libro, e che permette al lettore di raccogliere spunti per ulteriori indagini. — L'opera si suddivide in due sezioni. Nella prima (intitolata «Le mura delle città», p. 9-98) viene esaminata la tematica relativa alla costruzione di mura urbane dalla metà del terzo alla fine del quinto secolo. Il L. nota che, nei primi secoli del principato, la gran parte delle città, soprattutto di quelle lontane dai confini imperiali, dovevano presentarsi sprovviste di mura, essendo ormai state smantellate, o corrose dal tempo, le cinte murarie di epoca ellenistica. Furono le crisi politiche e militari del III secolo a portare a una rivalutazione delle mura, che divennero rapidamente un ele-

mento difensivo fondamentale, tanto che sovente gli imperatori provvidero ad emanare apposite leggi per ordinare alle città di edificarle e mantenerle. Ben cento testi epigrafici raccolti da L. attestano lavori di costruzione o di restauro di mura, informandoci sulle modalità di tali opere. Emerge spesso con evidenza il ruolo svolto dall'amministrazione imperiale nell'organizzare i lavori (generalmente pagati dalle città stesse), così come si ricavano, a volte, significativi casi di evergetismo (come per il rifacimento delle mura di Atene, pagato di tasca propria da un ricco intellettuale, amico di Libanio). Quanto alla qualità e consistenza delle cinte murarie, la documentazione archeologica fa rilevare, nel corso del tardo-antico, un progressivo raffinamento nella tecnica di costruzione, culminante con l'erezione del circuito murario di Costantinopoli (che comprendeva torri alte fino a 20 metri e mura alte 12 e spesse 5). — L'efficacia difensiva delle mura viene analizzata dal L. attraverso una ricostruzione degli attacchi subiti lungo i confini orientali dell'impero, la quale permette di valutare il diverso livello di incisività degli assalti sferrati (da persiani, arabi, unni), e il diverso grado di resistenza opposto dalle città colpite. — La seconda sezione del libro («Verso un'immagine della città tardoantica. L'evergetismo delle aristocrazie e il ruolo del governatore nella edilizia pubblica [250-395 d.C.]», p. 99 ss.), dedicata alla costruzione di edifici pubblici, permette di cogliere aspetti non secondari dei controversi rapporti tra le autonomie cittadine, da una parte, e, dall'altra, il potere dei *praesides provinciarum* e della stessa corte di Bisanzio. Si evince, da una serie di testimonianze, una progressiva pressione ed invadenza da parte dei governatori provinciali, che presero a sottrarre sempre più alle città la gestione delle proprie finanze, decidendo quali strutture costruire e quali restaurare, mortificando così le capacità dei centri urbani di autoamministrarsi. Altro dato che si ricava dai testi raccolti dal L. (in numero di 38) è che l'evergetismo sopravvisse alle crisi del terzo secolo, come dimostrano diversi casi di generosi interventi, da parte di privati, a favore dell'edilizia cittadina. Da sottolineare è inoltre la tendenza, nel corso del IV secolo, che vede i privati usurpare gli spazi pubblici e alterare i piani urbanistici delle città: fenomeno che coinvolge le classi alte municipali, ma anche i funzionari dell'impero, entrambi impegnati nella soddisfazione di interessi privati, a discapito di quelli pubblici, nonostante una vana resistenza opposta dalle leggi imperiali, che cercavano di salvaguardare i piani urbanistici classici. Le osservazioni del L., sempre lucide e ben argomentate, appaiono, in sostanza, soltanto come una parziale interpretazione di una quantità di materiale documentario che attende ancora di essere compiutamente vagliato. Nell'attesa, il lavoro va elogiato per il rigore filologico, la puntualità della ricostruzione, la chiarezza e la prudenza delle considerazioni formulate. [F. L.].

17. Segnalo con viva soddisfazione la riedizione di tre manuali di diritto privato romano, che non giocano vilmente al risparmio e che, ciò non ostante, ancora riscuotono la fiducia degli editori, nonché, presumibilmente, la lettura da parte di un congruo numero di studenti consapevoli (grazie agli sforzi dei loro buoni docenti) del fatto che laurearsi in giurisprudenza è facile, ma diventare dignitosi giuristi no. In primo luogo, la quarta edizione, a quarant'anni di distanza dalla pre-

cedente, delle *Istituzioni di diritto romano* di Pasquale Voci (Milano, Giuffrè, 1994, p. XV-648): un libro del quale ho scritto, elogiandolo, in altri luoghi ai quali rinvio (cfr. ora: GUARINO, *Pagine di diritto romano* I [1993] 460 ss., 486 ss.), ma di cui devo qui aggiungere che è stato completamente rifatto, mantenendo intatta l'invidiabile puntualità dei riferimenti e delle nozioni, peraltro rendendo di gran lunga piú limpido lo stile espositivo. In secondo luogo, la seconda edizione delle *Istituzioni di diritto romano* di Matteo Marrone (Palermo, Palumbo, 1994, p. X-723): a proposito delle quali mi sarebbe difficile aggiungere altre lodi a quelle espresse nel 1989 (cfr. ora le citate PDR. I. 488 s.). In terzo luogo, ma sí, la decima edizione del mio *Diritto privato romano* (Napoli, Jovene, 1994, p. IIII8): libro che ha, se non altro, il merito di citare le riedizioni dei due precedenti e di averne tenuto conto (cfr. comunque, per un tentativo di sua difesa, ancora PDR. I. 522 ss.). Dato che Alberto Burdese aveva già poco prima licenziato per le stampe (Torino, UTET, 1993, p. XXI-752) una quarta edizione del suo limpidissimo *Manuale di diritto privato romano*, con minuziosa e molto utile suddivisione in paragrafi, e dato che (stando alle informazioni segrete di cui dispongo) non si faranno attendere molto, in veste riveduta, le *Istituzioni* di Giovanni Pugliese (con relativi collaboratori) e quelle di Mario Talamanca, mi vien quasi fatto di dire che in Italia i tempi saranno pure (anche per il diritto romano) quelli deprecabili che sono, ma noi giusromanisti italioti ancora non ci siamo arresi. E chi sa che all'ultimo momento non arrivi al galoppo, si fa per dire, il Settimo Cavalleria. [A. G.]

18. Evidente risultato di lungo e fruttuoso lavoro la monografia di Ingo Reichard (n. 38 delle «Forsch. z. r. R.») sul danno indirettamente provocato a terzi e sul risarcimento dello stesso (R. I., *Die Frage des Drittschadenersatzes im klassischen römischen Recht* [Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 1993] p. XII-308). La ricca messe di dati e di osservazioni che si trae dalla lettura di questo libro non si può tradurre in un breve cenno illustrativo, ma esige una approfondita «lettura». Qui basti segnalare che, a prescindere dalle considerazioni introduttive e da quelle finali, il tema è affrontato in due distinte sezioni: «Deliktische Haftung» (p. 34 ss.) e «Vertragliche Haftung» (p. 131 ss.). [B. B.]

19. Sotto la direzione di János Zlinszky sono stati pubblicati gli atti del 45° congresso SIHDA, tenutosi in Ungheria nel settembre 1991: *Questions de responsabilité* (Miskolc 1993, ed. Gazdász Elasztik Kft., p. VIII-438). L'interessante volume, che appare compilato con cura ammirevole, offre anzitutto il programma analitico delle sessioni congressuali, e poi le relazioni e comunicazioni (ben trenta) che seguono l'ordine alfabetico degli interventori. Gli argomenti affrontati — dal diritto criminale (*ambitus*, aborto) e privato (evizione, *custodia*, *usucapio*), a quello piú propriamente processuale (*actio empti*, *actio de damno*) — abbracciano sia importanti fonti giurimanistiche sia materiali relativi ad altri mondi giuridici dell'antichità (mesopotamico, giudaico, faraonico), come pure esperienze cronologicamente a noi piú vicine: la castigliana basso-medievale, quelle assai elementari delle popolazioni indigene nord-americane o australidi. Per tale motivo le «questioni di responsabilità» proposte e discusse spaziano molto, anche geograficamente. Si fermano pure, e vale

senz'altro notarlo, sulla responsabilità morale e politica degli imperatori cinesi nei confronti degli dèi Mani dei propri antenati: una sorta di responsabilità da « mandato celeste » per il buon governo, concretatasi nel tempo in una vera e propria teoria politica con relativa prassi « quasi-costituzionale » [E. D.].

20. In elegantissima edizione il volume dal titolo *Storia Poesia e Pensiero nel mondo antico, Studi in onore di Marcello Gigante* (Napoli, Bibliopolis, 1994, p. XXIII-640): una raccolta di raffinatissimi studi dedicata da vari autori italiani e stranieri ad uno dei piú eletti nostri studiosi dell'antico, con particolare (ma non esclusivo) riguardo alla civiltà letteraria greca. Nel segnalare il volume, noi tutti di *Labeo* salutiamo ancora una volta, con stima e amicizia, il maestro napoletano. [A. G.].

21. Il volume di Richard E. MITCHELL su *Patricians and Plebeians, The Origin of the Roman State* (Cornell Un. Press, Ithaca and London, 1990, p. XVI-276) si presenta come uno studio stimolante e originale, coraggiosamente volto a rimettere in discussione punti di vista ormai consolidati sulla fase monarchica e protorepubblicana della storia di Roma. L'impegno primario dell'a. è consistito in un'analisi critica, penetrante e disincantata, delle fonti antiche, delle quali è posto in luce (relativamente ai secoli precedenti al tempo in cui operarono i vari autori) l'alto grado di inattendibilità, dovuto al costante processo di idealizzazione e deformazione (quando non di invenzione pura e semplice) del passato. Una forma di 'demolizione' scientifica di cui la vittima piú illustre appare Livio — la nostra principale fonte sull'età antica —, di cui è evidenziata la forte dipendenza da materiali annalistici di dubbia veridicità, nonché la notevole tendenza a una certa schematizzazione e semplificazione, in chiave manichea, degli eventi. La secolare contrapposizione tra patriziato e plebe, che siamo abituati a considerare come il fondamentale scenario sociopolitico in cui maturarono la fine del *regnum* e il consolidamento della *res publica*, è piú che altro, secondo il M., un frutto della visione liviana della storia come un perpetuo « conflict... between two constant, inevitably opposed political forces » (p. 228), oltre che una conseguenza dell'utilizzazione, da parte dello storico, di scritti annalistici approssimativamente documentati. A ciò si aggiunge, a parere dell'a., la lente deformante applicata dagli storici moderni, spesso dediti a riconoscere nel conflitto tra patrizi e plebei un precedente storico o un modello delle tensioni rivoluzionarie proprie dell'età contemporanea, mentre, in realtà, « the struggle is a theme found more in modern historians than in ancient » (p. 226), e il contrasto tra patriziato e plebe non sarebbe stato molto dissimile, nella sostanza, da altre forme di 'apparente' conflittualità tra parti contrapposte, da cui la storia romana risulta ripetutamente segnata (*equites-senatores, populares-optimates, nobiles-homines novi* ecc.): « these conflicts are characteristic of Livy's historical narrative, but combatants are poorly defined and narrowly distinguished » (p. 227). Il conflitto interno tra le 'classi', dunque, secondo la ricostruzione del M., sarebbe stato essenzialmente una creazione degli storici (di ieri e di oggi), mentre la vera realtà sociale romana sarebbe stata quella di una civiltà guerriera, ruotante intorno all'idea e alla pratica della guerra, e « the fundamental division in society was between the military and the nonmilitary (domestic) elements » (p. 253). — Parti-

colare merito del lavoro del M. è quello di avere esaminato le fonti non solo in quello che esse dicono, ma anche nei loro silenzi. L'idea che la *lex Hortensia* del 287 a.C. abbia sancito una sorta di coronamento vittorioso della cd. 'rivoluzione della plebe', p. es., è considerata incompatibile con la lettura dello stesso Livio, il quale non diede alcun rilievo epocale a tale evento, e anzi « did not tell us the struggle even ended » (p. 228): ciò a negazione non solo del fatto che la lotta sia mai terminata nel 287, ma addirittura che essa sia mai effettivamente esistita. — In conclusione, un lavoro di alto interesse, le cui conclusioni potranno certamente essere contestate, ma la cui serietà e ponderatezza si imporrà all'attenzione dei futuri studiosi dei 'secoli bui'. [F.L.].

22. Maria Grazia Scacchetti ha pubblicato uno studio dedicato a *Manumissione testamentaria e doloso depauperamento dell'eredità giacente, Lettura esegetica del titolo 47,4 del Digesto* (pubbl. n. 25 del Dip. di Scienze giuridiche della Fac. di Giurisprudenza della Univ. di Modena, ed. Giuffrè, Milano, 1993, p. VI-170). Il primo breve capitolo, nel quale viene inquadrato il fenomeno del « furto o danneggiamento compiuto ai danni dell'*hereditas iacens* dallo schiavo manomesso *testamento* » (p. V), è articolato in due punti, cui segue una ipotetica collocazione storica dell'*actio* pretoria concessa all'erede contro il servo (p. 1-18). Il secondo ed ultimo capitolo, con larga riproposta letterale di molti materiali documentari diversi da quelli contenuti nel « titolo » in oggetto, contiene la *Esegesi delle fonti* (p. 19-149), ed appare via via cadenzato dall'esame progressivo dei singoli paragrafi, appunto, del titolo giustiniano D. 47.4. Chiudono lo studio le pagine relative alle *Osservazioni conclusive* (p. 151-7), e poi quelle dell'*Indice delle fonti citate*. [E.D.].

23. Sarebbe stato meglio per l'umanità se il sommo Martin Heidegger (1889-1976) non fosse esistito, oppure che egli si fosse dato alla coltura dei cavoli anziché a quella della filosofia? So bene anch'io che a questo futuribile non è legittimo dare risposta. Eppure, da qualche tempo a questa parte, mi punge sempre più la voglia di dire che sí, forse sarebbe stato meglio. Tutto è cominciato (o comunque ha assunto toni drammatici) con la pubblicazione del saggio dedicato dal cileno Victor Farias al tema *Heidegger et le nazisme* (1987), in cui sono messe a nudo le compromissioni nazistiche del maestro di Friburgo in Bressgovia, reo di aver assunto il rettorato di quella Università proprio nel fatale 1933 e indiziato altresí (pare) d'opinioni di senso antisemitico. Da allora, o sopra tutto da allora, non si è fatto che discutere (e scrivere a torrenti) circa la conciliabilità o inconciliabilità del pensiero heideggeriano con tali elementi di fatto (cui va aggiunta l'iscrizione al partito hitleriano sino a tutto il 1945: iscrizione non obbligatoria per un impiegato statale in Germania, come lo era invece quella al partito fascista in Italia), pervenendosi, in difesa del filosofo, a vertici di raffinatezza intellettuale, ma anche, a mio modestissimo parere, di sofisticata insensatezza, quali quelli toccati dai recentissimi libri (che cito in traduzione italiana) di Ernst NOLTE, *Martin Heidegger tra politica e storia* (1994), e di François FÉDIER, *Heidegger e la politica* (1994): il primo inteso a spiegare e a giustificare la continuità (e in certo modo l'autonomia dagli eccessi nazistici) del pensiero heideggeriano dai tempi anteriori al 1933 sino a quelli della morte, il se-

condo inteso addirittura a sostenere (ma guarda) che Heidegger condusse in realtà una vera e propria « lotta pensante » contro il regime hitleriano. Posso sbagliarmi, ma di gran lunga maggior rispetto a Martin Heidegger (ed ai molti altri pensatori grandi e piccoli, per esempio italiani, cui sto pensando nel redigere questa nota) ha dimostrato, in un suo saggio per altri versi sconcertante (*Critica della ragion cinica, Il rapporto tra sapere e apparati di potere* [Milano, Garzanti, tr. it. 1992]), Peter Sloterdijk, quando (p. 180), dice senza mezzi termini di Heidegger: « Ingenuo di cose politiche, egli credette di trovare nel fascismo una ' politica dell'autenticità ' e — cieco come sa esserlo solo un professore universitario tedesco — si concesse una proiezione dei propri filosofemi sul movimento nazista ». Giudizio che, per mia parte, tolta la limitazione ai professori universitari tedeschi, tendo a sottoscrivere pienamente. [A. G.]